

COMUNE DI CASPERIA

11610

PROVINCIA DI RIETI

29/12/2023

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 11 del 20.12.2023

Oggetto: Parere su proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 67 del 10.11.2023 avente ad oggetto "Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023"

La sottoscritta Maria Teresa Madeo, Revisore dei Conti del Comune di Casperia, nominata con delibera del dell'organo consiliare n. 10 del 22 maggio 2023,

Esaminato il testo della bozza di proposta di Determinazione sopra indicata, esprime quanto segue:

Considerato che l'Ente deve procedere alla redazione e sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2023, deve aver preventivamente costituito con Determinazione l'importo del Fondo salario accessorio risorse decentrate anno 2023;

Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 67 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto "Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023";

Vista l'Ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025 sia per la parte normativa che relativamente alla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023, sottoscritta dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione di parte sindacale in data 20 dicembre 2023;

Vista la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, per la costituzione del Fondo personale dei livelli anno 2023, sottoscritta dal Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 8 del C.C.N.L. del 16.11.2022, che assegna validità all'accordo raggiunto per l'anno 2023, essendo inerente all'impiego delle risorse di cui all'art. 79 del medesimo contratto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 dell'11 dicembre 2023 recante la nomina delegazione trattante parte pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 dell'11 dicembre 2023 recante l'approvazione linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto "Approvazione relazione sulla Performance anno 2021";

Visto il parere favorevole del Responsabile finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 luglio 2023 di approvazione il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17 luglio 2023 di approvazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000-Periodo 2023/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24 luglio 2023 di approvazione "Assestamento Generale e Salvaguardia degli Equilibri al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 novembre 2023 che ratifica la variazione di urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2023-2025 (art. 42 c. 4 e art. 175 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000), sulla quale il Revisore ha espresso parere favorevole in data 20 novembre 2023;

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, avente ad oggetto "Ratifica Delibera di G.M. n. 88 del 27.11.2023 avente ad oggetto: variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000", sulla quale il Revisore ha espresso parere favorevole in data 30 novembre 2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali del 16.11.2022;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il principio contabile di cui all'All.4/2 al punto 5.2 il quale prevede che "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...", avendo precisato la giurisprudenza contabile come la "formale delibera" si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti;

**Preso e dato atto che:**

- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- ✓ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- ✓ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- ✓ la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 79 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali (comparto "Funzioni Locali") relativo al triennio 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;
- ✓ l'Ente ha rispettato per l'anno 2022 i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibri di Bilancio" e il principio del tetto di spesa del personale sostenuta rispetto al dato medio 2011-2013;

Considerato che:

- ✓ l'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*;
- ✓ l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che *"le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- ✓ l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che: *[...] A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 [...]*;
- ✓ l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti"*;

- ✓ la circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito gli schemi di Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- ✓ detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'ipotesi di contratto stesso;
- ✓ i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- ✓ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.07.2017, in vigore dal 22.06.2017, in forza del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- ✓ l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, recante *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**rilevato che**

- ✓ dai chiarimenti forniti e dai documenti esaminati per il presente parere emerge che le risorse disponibili, destinate al fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2023, sono quantificate in complessivi € 41.840,25, di cui € 34.873,35 da fonti di finanziamento stabili ed € 6.966,90 da fonti di finanziamento variabili;

**accertato e verificato inoltre**

- ✓ la corretta applicazione degli istituti economici evidenziati nell'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025, coerente con le disposizioni contrattuali e normative di riferimento;

- ✓ che le risorse del Fondo salario accessorio risorse decentrate anno 2023 effettivamente utilizzate ammontano ad € 39.539,91, più oneri presunti a carico dell'Ente ed Irap;
- ✓ che le risorse di cui al punto precedente sono totalmente stanziare, nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, nei relativi capitoli di spesa sotto indicati:  
9/01- 43/01- 69/01- 100/01- 246/01

tutto ciò premesso e considerato, il Revisore dei Conti esprime,

*parere favorevole* sulla proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 67 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto "Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023".  
Ritenendo che:

- come, risulta dalla relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, il Fondo delle risorse Decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

-le risorse relative all'anno 2023 trovano capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del triennio 2023/2025 e pertanto si può procedere alla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2023.

Si segnala, tuttavia, la necessità:

- di una più puntuale/tempestiva programmazione dell'iter di costituzione ed approvazione del Fondo salario accessorio, di modo che alcuni istituti finanziati possano essere liquidati periodicamente con un maggior controllo della spesa;

-di monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dalle norme in riferimento alla riduzione/contenimento della spesa di personale degli Enti Pubblici.

**Il Revisore dei Conti**

Dott.ssa Maria Teresa Madeo



Firmato digitalmente da:

madeo maria teresa

Firmato il 29/12/2023 13:05

Seriale Certificato: 2750115

Valido dal 20/09/2023 al 20/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

